

E

|

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

**PROCEDURA DI GARA
CIG A03629511C
IDENTIFICATIVO SINTEL N. 177029736**

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE	4
ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	4
§ 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
§ 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE	6
§ 1.3 – IDENTIFICAZIONE	6
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
§ 2.1 - DOCUMENTI DI GARA E MODULISTICA	6
§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI	7
§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI	8
ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
§ 3.1 – DURATA DELL'APPALTO	9
§ 3.2 – OPZIONI	9
§ 3.3 – REVISIONE PREZZI	10
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
ART. 5 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
§ 6.1 - REQUISITI SPECIALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
§ 6.2 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
§ 6.3 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
§ 6.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
§ 6.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	16
ART. 7 - AVVALIMENTO	17
ART. 8 – SUBAPPALTO	18
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	18
ART. 10 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE	18
ART. 11 - SOPRALLUOGO	20
ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20
ART. 13- TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21

<i>ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO</i>	<i>22</i>
<i>ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"</i>	<i>23</i>
<i>§ 15.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</i>	<i>23</i>
<i>§ 15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....</i>	<i>25</i>
<i>§ 15.2.1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE</i>	<i>26</i>
<i>§ 15.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO</i>	<i>30</i>
<i>§ 15.4 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....</i>	<i>30</i>
<i>§ 15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</i>	<i>30</i>
<i>ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA TECNICA"</i>	<i>32</i>
<i>ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA ECONOMICA"</i>	<i>33</i>
<i>§ 17.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA.....</i>	<i>34</i>
<i>ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</i>	<i>34</i>
<i>§ 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)</i>	<i>34</i>
<i>§ 18.2 – METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA).....</i>	<i>36</i>
<i>§ 18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.</i>	<i>38</i>
<i>ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....</i>	<i>38</i>
<i>§ 19.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</i>	<i>38</i>
<i>§ 19.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</i>	<i>39</i>
<i>§ 19.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA.</i>	<i>39</i>
<i>§ 19.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</i>	<i>40</i>
<i>ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....</i>	<i>41</i>
<i>ART. 21 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE.....</i>	<i>41</i>
<i>ART. 22- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</i>	<i>43</i>
<i>ART. 23- INFORMAZIONI CONTABILI.....</i>	<i>43</i>
<i>ART. 24- CODICE DI COMPORTAMENTO.....</i>	<i>43</i>
<i>ART. 25 - ACCESSO AGLI ATTI.....</i>	<i>43</i>
<i>ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</i>	<i>44</i>
<i>ART. 27- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</i>	<i>44</i>

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "Autorità" o "Amministrazione"), con la determinazione (*decisione di contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 6 dicembre 2023, n. 87/DAGR/2023, ha disposto di affidare, ad un qualificato istituto bancario - di consolidata esperienza e di adeguata capacità morale in possesso dei requisiti e dei criteri di selezione previsti negli atti di gara - il servizio di tesoreria e cassa a proprio favore.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta - ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, per brevità, denominato "Codice") - con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL di e-Procurement di Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (di seguito, per brevità, denominata "Piattaforma SINTEL") in conformità del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Alla presente procedura di gara, trattandosi di appalto di servizio, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili alle procedure di affidamento di prestazione di servizi, ivi comprese le disposizioni attualmente in vigore di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito, per brevità, denominato "*D.Lgs. n. 50/2016*").

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del predetto servizio sono meglio specificate nel documento "*Schema di Convenzione*", quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Il Responsabile unico del progetto (di seguito, per brevità, denominato "RUP") - ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Codice - è il dott. Carlo Ranucci (indirizzo e-mail: cranucci@arera.it), Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Il luogo di svolgimento del servizio è Milano (codice NUTS ITC4C).

Il Codice Univoco intervento (CUI) della presente procedura di gara è S97190020152202200004.

La pubblicità del bando di gara avviene mediante: (i) trasmissione in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; (ii) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale; (iii) pubblicazione sul sito internet, (Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti), dell'Autorità (<https://www.arera.it/stampa-bandi-gara>); (iv) pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<https://www.serviziopubblici.it>); (v) pubblicazione sul sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>; (vi) pubblicazione dell'estratto del bando di gara su quattro quotidiani ai sensi del decreto del 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del Codice, il termine del procedimento è fissato in 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando come previsto dalla lettera a) del punto 1 dell'Allegato I.3 del Codice.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di differire motivatamente il predetto termine, previa espressa comunicazione di posticipo, nei casi di cui all'Allegato I.3 del Codice.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

§ 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura di gara aperta telematica si svolgerà attraverso la Piattaforma SINTEL, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il funzionamento della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma SINTEL comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma SINTEL. L'utilizzo della Piattaforma SINTEL avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma SINTEL.

L'Autorità non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma SINTEL;
- utilizzo della Piattaforma SINTEL da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*" (ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma SINTEL o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Autorità può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma SINTEL e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.arera.it/stampa-bandi-gara> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. L'Autorità si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma SINTEL garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma SINTEL è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma SINTEL sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma SINTEL è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma SINTEL è accessibile sempre.

Ferme in via prioritaria tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, con il solo obiettivo di fornire agli operatori economici concorrenti un supporto tecnico nella predisposizione dei documenti delle procedure svolte in SINTEL è stato predisposto, in allegato al presente Disciplinare di gara, il documento di supporto "*La procedura in SINTEL*".

Altra documentazione utile è presente su SINTEL all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi->

convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle "Domande frequenti" messi a disposizione su SINTEL.

§ 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma SINTEL;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

§ 1.3 – IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SINTEL.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico e successiva sua registrazione alla Piattaforma SINTEL, secondo quanto indicato nel documento "*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma SINTEL si può contattare il contact center telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana), ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: supportoacquistipa@ariaspa.it.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

§ 2.1 - DOCUMENTI DI GARA E MODULISTICA

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara comunitario e nazionale.*

- b) *Disciplinare di gara e relativi allegati:*
- *modelli da n. 1 a n. 1-quater “Istanza di partecipazione”;*
 - *modello n. 2 “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” da presentare a cura degli operatori economici concorrenti di cui al successivo art. 4;*
 - *modello n. 3 “Dichiarazione dell’impresa ausiliaria” [in ipotesi di avvalimento];*
 - *modello n. 4 “Scheda offerta tecnica”;*
- c) *Patto di integrità tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici. (cfr. “Misura M11” del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 adottato dall’Autorità giusta deliberazione del 31 gennaio 2023, 24/2023/A).*
- d) *Schema di convenzione.*
- e) *Documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” versione 22 novembre 2023 [file “M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 5 55 6.1.pdf”].*
- f) *Documento di supporto “La procedura in SINTEL”.*

Tutta la documentazione di gara è in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La documentazione ufficiale di gara, successivamente alla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sarà resa accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, nonché sul sito internet dell’Autorità, (Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti), <https://www.arera.it/stampa-bandi-gara>.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata su SINTEL.

§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate esclusivamente in lingua italiana e trasmesse all’Autorità per mezzo della funzionalità “*Comunicazioni procedura*”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “*Dettaglio*” della procedura identificata dal n. 177029736.

Ai sensi di legge, il concorrente con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nella predetta sezione “*Comunicazioni procedura*” della Piattaforma SINTEL.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 16.00 del 15 gennaio 2024, conseguentemente l’Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.

L’Autorità fornirà le relative risposte in formato elettronico entro il 19 gennaio 2024.

Non sono ammessi né chiarimenti telefonici né di persona.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti all’esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre leggi in materia di appalti pubblici. Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell’ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sulla loro ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata unicamente in sede di gara.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

È cura dell’Autorità inviare la risposta al quesito posto al singolo concorrente richiedente attraverso il medesimo canale “*Comunicazioni procedura*” presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura.

I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenuti sostanziali dall’Amministrazione, comunque resi disponibili, in forma anonima, a tutti attraverso la funzionalità “*Documentazione di gara*”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese pubbliche mediante

la medesima funzionalità.

Ogni informazione resa pubblica dall'Autorità tramite la funzionalità “*Documentazione di gara*”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura, si presume conosciuta; pertanto, è responsabilità unica dell'operatore economico partecipante verificare puntualmente quanto ivi pubblicato dall'Autorità ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate su SINTEL dall'Autorità fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

Quanto reso pubblico dall'Autorità mediante le funzionalità della Piattaforma SINTEL sarà altresì pubblicato nel profilo di committente dell'Autorità (<https://www.arera.it/stampa-bandi-gara>) nella corrispondente sezione della presente procedura di gara.

§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra l'Autorità e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SINTEL e sono accessibili attraverso la funzionalità “*Comunicazioni procedura*”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la Piattaforma SINTEL dall'Amministrazione sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, secondo quanto indicato nel documento “*Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL*”.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione della convenzione con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma SINTEL e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo art. 19, paragrafo 19.3, avvengono presso la Piattaforma SINTEL.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Autorità provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis e 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, nella propria istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC, coincidente con la PEC inserita nella Piattaforma SINTEL, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Nel caso di comprovato malfunzionamento della Piattaforma SINTEL le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC dell'Autorità protocollo@pec.arera.it e all'indirizzo PEC come indicato dai medesimi nella propria istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto generale dell'appalto l'esecuzione del servizio di tesoreria e cassa a favore dell'Autorità costituito da un complesso di operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Autorità e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Autorità medesima e dalla stessa ordinate, l'eventuale custodia e l'amministrazione di titoli, valori e depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e cauzionali dell'Autorità nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti, secondo le condizioni riportate nello Schema di Convenzione.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, si precisa che l'appalto è aggiudicato a **lotto unico** in quanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio, dal carattere fiduciario dello stesso e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

La convenzione sarà stipulata "a corpo".

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di tesoreria	66600000-6	P	
A) Importo a base di gara soggetto a ribasso				80.000,00 (canone annuo)
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo stimato per tutta la durata complessiva del servizio (36 mesi)				240.000,00

La spesa massima annua del servizio viene stimata in euro 80.000,00 (al netto di IVA) che determina un totale massimo presunto (c.d. "budget amministrativo") del valore della convenzione in complessivi 240.000,00 euro (al netto di IVA) per tutta la durata complessiva dell'appalto (36 mesi).

Il canone annuo stimato in 80.000,00 euro costituirà la base d'asta sulla quale i concorrenti dovranno formulare il proprio ribasso secondo termini e modalità riportate al successivo art. 17.

In considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto di cui alla presente gara ed a seguito di attenta valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze si è accertato che il servizio oggetto del presente appalto non produce interferenze con le attività svolte dai lavoratori dell'Autorità e viceversa. **Pertanto, l'importo dei soli costi d'interferenza è pari a zero.**

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari dell'Autorità.

Stante la natura intellettuale del servizio - in analogia a quanto disposto all'art. 108, comma 9, del Codice - **non vengono indicati i costi della manodopera né richiesta ai concorrenti l'indicazione dei costi della sicurezza attinenti all'appalto.**

§ 3.1 – DURATA DELL'APPALTO

Le attività oggetto della convenzione avranno una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere, presumibilmente, dal 1° gennaio 2025 (o altro termine in funzione della data di effettivo avvio del servizio in esito al procedimento di gara).

§ 3.2 – OPZIONI

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, l'Autorità si riserva - entro l'ultimo mese del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. In tal caso nella nuova Convenzione (denominata Convenzione di prosecuzione) che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute in quella in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere in sede di negoziazione.

Opzione di proroga del contratto: L'Autorità si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice - di prorogare la Convenzione per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni della convenzione in scadenza.

In casi eccezionali, la convenzione in corso di esecuzione può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Tesoriere è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Con riferimento alla presente proroga tecnica non viene computato il relativo importo ai sensi dell'art. 14 del Codice.

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura di gara è tenuto, sin d'ora, a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni della convenzione.

Il valore globale stimato dell'appalto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del Codice, è pari a complessivi 480.000,00 euro (al netto di IVA), così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara	Importo per servizi analoghi (prosecuzione)	Importo per proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice	Valore globale stimato dell'appalto
240.000,00	160.000,00	80.000,00	480.000,00

§ 3.3 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, a decorrere dal secondo anno contrattuale qualora nel corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (al netto, dunque, del cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per la revisione del canone viene preso in considerazione l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente (i) al mese di sottoscrizione della Convenzione oppure (ii) al mese dell'ultimo aggiornamento del canone riconosciuto, quantificando la relativa variazione percentuale arrotondata alla terza cifra decimale.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Si rimanda in ogni caso a quanto previsto all'art. 13 dello Schema di convenzione.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara CIG A03629511C **esclusivamente gli operatori economici** - in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 5 e 6 - **abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria, ivi inclusa la società Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i., in quanto autorizzati, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 385/1993 e s.m.i., a svolgere l'attività bancaria ed iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del medesimo decreto (o di cui all'art. 64 per le Banche/Istituti appartenenti a Gruppi bancari).**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 5 e 6.

L'esecuzione della convenzione è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell'ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Autorità accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (di seguito, per brevità, denominata ("**Aggregazione di retisti**");
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del medesimo Codice sarà accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Autorità.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Autorità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Autorità ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel *“Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”* e il mancato rispetto dello stesso **costituiscono causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle suddette condizioni ostative **dovranno essere rese** - a pena di esclusione - mediante il *“Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)”*.

In tal senso i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la *“Guida alla compilazione del DGUE”* di cui al successivo par. 15.2.1 del presente Disciplinare.

ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i requisiti speciali successivamente indicati ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3.

L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Autorità e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera e), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

§ 6.1 - REQUISITI SPECIALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso:**

6.1.1 dell'**iscrizione** nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente di altro Stato membro, non residente in Italia presenta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

6.1.2 dell'**autorizzazione**, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., all'esercizio dell'attività bancaria (ivi inclusa la società Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.) e **iscrizione** nell'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.

Le banche stabilite in altri stati aderenti all'Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, **devono essere in possesso** dell'autorizzazione all'attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui hanno una stabile organizzazione, **previa informazione alla Banca d'Italia** dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

6.1.3 *[per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile]* dell'**iscrizione** all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 (ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione) istituito presso il Ministero delle attività produttive, ovvero, nel caso di residenza in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto

dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" di cui al successivo paragrafo 15.2.1 del presente Disciplinare.

I requisiti speciali dell'idoneità professionale non sono né frazionabile né potranno costituire oggetto di avvalimento.

Ai fini della comprova dei requisiti richiesti, la documentazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti, se disponibili.

§ 6.2 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso di un valore pari o superiore ai più recenti parametri fissati, per lo stesso operatore economico, dalla Banca Centrale Europea/Banca d'Italia/Autorità di vigilanza in relazione ai seguenti indici finanziari:**

- (i) **indicatore "Common Equity Tier 1 Ratio";**
- (ii) **coefficiente "TIER 1 capital ratio";**
- (iii) **indice "Total Capital Ratio".**

Si precisa che l'operatore economico offerente dovrà corredare la propria istanza di partecipazione di cui al modello n. 1 con la copia dell'ultima disposizione, emanata dalla relativa autorità vigilante, con la quale vengono definiti tali coefficienti, avendo cura, altresì, di fornire ogni elemento necessario per la successiva verifica dell'effettivo possesso del requisito di cui trattasi in ipotesi di aggiudicazione.

§ 6.3 - REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - risultare in possesso di una adeguata capacità tecnica e professionale** (nei termini di seguito rappresentati alle lettere a), b) e c) **ed a tal fine deve - a pena di esclusione:**

- a) **avere effettuato** - nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e per almeno un triennio - la funzione di Tesoriere a favore di Autorità amministrative indipendenti e/o Amministrazioni Centrali dello Stato e/o pubbliche amministrazioni di pari rilevanza (Regioni, Città Metropolitane, Organi Costituzionali, Enti previdenziali, ecc.).

Gli operatori economici dovranno - tramite la compilazione della Parte IV, sezione B "Capacità tecniche e professionali", punto n. 1, del proprio DGUE - dichiarare di **avere effettuato** - nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e per almeno un triennio - **la funzione di Tesoriere a favore di Autorità amministrative indipendenti e/o Amministrazioni Centrali dello Stato e/o pubbliche amministrazioni di pari rilevanza** (Regioni, Città Metropolitane, Organi Costituzionali, Enti previdenziali, ecc.).

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati da Autorità amministrative indipendenti e/o Amministrazioni Centrali dello Stato e/o pubbliche amministrazioni di pari rilevanza, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- convenzioni stipulate con Autorità amministrative indipendenti e/o Amministrazioni Centrali dello Stato e/o pubbliche amministrazioni di pari rilevanza, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione dei predetti documenti, inseriti nel sistema FVOE di Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) dall'operatore economico.

- b) **essere in possesso** di una filiale/agenzia/sportello - già operante o impegno ad aprirlo in ipotesi di affidamento - nella città di Milano, attrezzata per le esigenze di svolgimento del servizio di tesoreria e cassa per conto di amministrazioni pubbliche.

Gli operatori economici dovranno - tramite la compilazione della Parte IV, sezione B "Capacità tecniche e professionali", punto n. 2, del proprio DGUE - dichiarare di **essere in possesso** di una filiale/agenzia/sportello -

già operante o **impegno** ad aprirlo in ipotesi di affidamento - nella città di Milano, attrezzata per le esigenze di svolgimento del servizio di tesoreria e cassa per conto di amministrazioni pubbliche.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante indicazione dell'indirizzo postale della filiale/agenzia/sportello;

- e) **essere in possesso** della certificazione di sistema di gestione per la qualità UNI ISO 9001, in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee solo ed esclusivamente all'istituto bancario partecipante nell'ambito del settore di accreditamento 32 che comprenda l'attività di erogazione/gestione di servizi di tesoreria per enti pubblici.

Gli operatori economici dovranno - tramite la compilazione della Parte IV, sezione B "Capacità tecniche e professionali", punto n. 3, del proprio DGUE - dichiarare di **essere in possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità UNI ISO 9001**, in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee solo ed esclusivamente all'istituto bancario partecipante nell'ambito del settore di accreditamento 32 che comprenda l'attività di erogazione/gestione di servizi di tesoreria per enti pubblici **ovvero di NON essere in possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità UNI ISO 9001, ma di poter fornire prove relative all'impiego di misure equivalenti previste per la predetta certificazione, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 105 e 87, comma 3 del Codice.**

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 105 e 87, comma 3 del Codice, possono essere accettate anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti previste per la predetta certificazione. Sarà cura dell'Amministrazione valutarne l'adeguatezza.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione della copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione alla/e norma UNI EN ISO 9001, o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti previsti per la predetta certificazione qualora non in possesso della certificazione, **inserita nel sistema FVOE di ANAC dall'operatore economico.**

I criteri di selezione di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 sono frazionabili unicamente nei termini di cui ai successivi paragrafi 6.4 e 6.5 e potranno costituire oggetto di avvalimento secondo termini e modalità di cui al successivo art.7.

§ 6.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine:

- **associazione** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione ex art. 65, comma 2, lett. e) e f), del Codice;
- **mandataria** si intende il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari.

Ogni operatore associato deve eseguire le parti del servizio nei termini indicati nell'istanza di partecipazione.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del Codice devono possedere - a pena di esclusione - i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3) nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

La loro partecipazione avverrà anche con l'osservanza di quanto specificatamente disciplinato negli artt. 67 e 68 del Codice.

Con riferimento ai criteri di selezione di cui ai precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3, si stabilisce che:

- (a) **il requisito dell'iscrizione** presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.1, deve essere posseduto da:**
- **ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;**

- **ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.**
- (b) **l'autorizzazione**, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., all'esercizio dell'attività bancaria e **l'iscrizione** nell'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.2, devono essere posseduti da:**
 - **ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;**
 - **ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.**
- (c) **l'eventuale requisito dell'iscrizione** all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.3, deve essere posseduto da:**
 - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative che compongono l'associazione;**
 - **ciascuna impresa cooperativa o consorzio tra cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.**
- (d) **il requisito relativo al possesso di un valore pari o superiori ai più recenti parametri fissati, per lo stesso operatore economico, dalla Banca Centrale Europea/Banca d'Italia/Autorità di vigilanza in relazione agli indici finanziari indicati al precedente art. 6, par. 6.2, deve essere posseduto da:**
 - **ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;**
 - **ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.**
- (e) **il requisito relativo allo svolgimento** - nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e per almeno un triennio - della funzione di Tesoriere a favore di Autorità amministrative indipendenti e/o Amministrazioni Centrali dello Stato e/o pubbliche amministrazioni di pari rilevanza **di cui al precedente art. 6, par. 6.3, lett. a), deve essere posseduto almeno un componente del raggruppamento;**
- (f) **il requisito relativo al possesso di una filiale/agenzia/sportello - già operante o all'impegno ad aprirlo in ipotesi di affidamento - nella città di Milano, attrezzata per le esigenze di svolgimento del servizio di tesoreria e cassa per conto di amministrazioni pubbliche di cui al precedente art. 6, par. 6.3, lett. b), deve essere posseduto da almeno un componente del raggruppamento;**
- (g) **il requisito del possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità UNI ISO 9001 di cui al precedente art. 6, par. 6.3, lettera c), deve essere posseduto da:**
 - **ciascuna delle imprese che compongono l'associazione;**
 - **ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**

Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione, completa di tutti gli allegati in essa indicati, utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-quater.

L'istanza deve essere presentata congiuntamente dall'associazione e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ogni singolo operatore economico componente l'associazione.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

§ 6.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice alle proprie imprese consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le imprese consorziate indicate come esecutrici, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Autorità.

- (a) il requisito dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.1, deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici**;
- (b) **l'autorizzazione**, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., all'esercizio dell'attività bancaria e **l'iscrizione** nell'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.2, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici**;
- (c) l'eventuale requisito di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 **di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.3**, deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, qualora si tratti di consorzio tra cooperative o imprese cooperative**;
- (d) i requisiti di capacità economico finanziaria indicati al paragrafo 6.2 devono essere posseduti:
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c), del Codice, direttamente **dal consorzio medesimo che utilizza i requisiti propri e, nel novero di questi, fa valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono**;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, **dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio**.
- (e) i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati al paragrafo 6.3, di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti:
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c), del Codice, direttamente **dal consorzio medesimo che utilizza i requisiti propri e, nel novero di questi, fa valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono**;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, **dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio**.

Precisazioni

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-bis, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione il consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziati (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Il consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lettera d), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-ter, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione, il consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero - laddove concorra per propri consorziati - la ragione sociale dei medesimi consorziati che eseguiranno in concreto il servizio.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio stabile ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi consorzi stabili nella cui composizione risulti la presenza anche di una sola impresa facente parte di

altri consorzi stabili.

Il consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 - AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 104 del Codice, **ogni operatore economico** - nelle forme di cui al precedente art. 4 - **può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei soli criteri di selezione di cui al precedente art. 6, paragrafi 6.2 e 6.3, da lettera a) a c)**, inerente i requisiti speciali di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione - allegando la certificazione dell'ANAC - o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, **per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.**

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 5 e dei requisiti speciali dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1.

L'ausiliario deve:

- i. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e i requisiti speciali dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 6, paragrafo 6.1 nonché i requisiti speciali di cui all'articolo 6 – paragrafi 6.2 e 6.3 - oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ii. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena

l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'operatore economico che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare** (oltre al proprio) **anche il DGUE** (di cui al modello n. 2) distinto, e debitamente compilato, **per ogni singola impresa ausiliaria**;
- b. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata della convenzione indicata al precedente art. 3, nel quale dovrà essere altresì specificato quanto indicato nell'art. 104, comma 4, del Codice;
- d. **presentare copia del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici"**, sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- e. **presentare il PASSOE**, di cui al successivo art. 15, paragrafo 15.3, punto 1, **dell'ausiliaria**.

Tutti i predetti documenti dovranno essere inseriti nella "Busta amministrativa" di cui al successivo art. 15.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere inserito tra i documenti dell'offerta tecnica di cui al successivo art. 16 e non quindi nella predetta "Busta amministrativa".

ART. 8 – SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti in conformità a quanto previsto nell'art. 105, comma 7, del d. lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura di gara è relativa all'affidamento di servizi aventi natura intellettuale per i quali non sono previste le clausole di cui all'art. 57 del Codice.

ART. 10 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno presentare a corredo dell'offerta **una garanzia provvisoria** resa ai sensi dell'art. 106 del Codice. **La garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore complessivo della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 3, paragrafo 3.2, corrispondente di conseguenza a 9.600,00 euro**, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8, del Codice per le possibili riduzioni del predetto valore come di seguito specificato.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione della convenzione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della convenzione.

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con **bonifico** o con **altri strumenti e canali di pagamento elettronici**, presso la Banca Popolare di Bari S.p.a., via Baracchini Flavio n. 2 - 20123 Milano, IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001;

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da **imprese bancarie o assicurative** che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un **intermediario finanziario** iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere** espressa menzione dell'oggetto della convenzione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- 3) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193;
- 4) **avere validità per almeno 270 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 13;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
 - d. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità per ulteriori massimo 120 giorni, la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma SINTEL, in conformità a quanto richiesto nel successivo art. 15, in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A riguardo si precisa che non viene ammessa la sottoscrizione digitale che comporti la necessità di accedere ad un sito terzo ai fini della verifica dell'autenticità della polizza o della firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
- duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma SINTEL il documento che attesti l'avvenuto versamento

in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 - SOPRALLUOGO

In considerazione della natura del servizio non è previsto il sopralluogo.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è A03629511C.

Gli operatori economici concorrenti **sono tenuti - ai sensi della delibera dell'ANAC del 20 dicembre 2022, n. 621 - a versare**, a favore dell'ANAC, **il contributo pari a 33,00 euro (trentatre/00).**

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo entro la data di presentazione dell'offerta stabilita al successivo art. 13, conseguentemente non si intendono regolarizzabili versamenti effettuati in data successiva a quella prevista per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Autorità accerterà il pagamento mediante consultazione del servizio FVOE messo a disposizione dall'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel precitato sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento ovvero in caso di pagamento effettuato successivamente alla data di presentazione dell'offerta, l'Autorità procederà ad escludere il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

ART. 13- TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere **trasmesse esclusivamente** in formato elettronico, attraverso la Piattaforma SINTEL (all’indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>) **entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14.00 del 29 gennaio 2024**, pena l’irricevibilità dell’offerta in quanto inammissibile ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

La Piattaforma SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Ai fini della predisposizione e presentazione dell’offerta e della relativa documentazione a corredo - fermo il rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare - si rimanda altresì al documento “*Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL*” ed al documento di supporto “*La procedura in SINTEL*”, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

Si ribadisce che il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato “Invia offerta” entro il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato in precedenza.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma SINTEL non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “Invia offerta” sopra richiamato - presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi ed “Invia offerta”.

La Piattaforma SINTEL darà comunicazione, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.

La presentazione dell’offerta mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a SINTEL entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SINTEL si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mbyte per singolo file. Si rinvia in ogni caso al Documento “*Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL*”.

Non verranno considerate valide dalla Piattaforma SINTEL le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni a corredo dell’offerta di cui al successivo art. 15, nonché tutta la documentazione costituente sia l’offerta tecnica di cui al successivo art. 16 che l’offerta economica di cui al successivo art. 17, devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Autorità potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà all'Autorità, la quale indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

La Piattaforma SINTEL consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini delle modalità di registrazione degli operatori economici in forma aggregata/associata per la partecipazione alla presente procedura di gara, si rimanda, in particolare, al paragrafo 6.4 del manuale "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL*".

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, **possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.**

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta **sono sanabili** ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti** e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SINTEL dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

L'Autorità può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dall'Autorità che non potrà essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"

La busta amministrativa deve contenere la documentazione come indicata ai successivi paragrafi 15.1, 15.2, 15.3, nonché – se necessario - ai paragrafi 15.4 e 15.5, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tutti i documenti che compongono la documentazione amministrativa richiesta dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti sulla Piattaforma SINTEL in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la cartella .zip contenente tutta la documentazione richiesta ai successivi paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3, nonché la documentazione eventuale indicata ai successivi paragrafi 15.4 e 15.5.

§ 15.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, è integrata con il DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie e dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 utilizzando preferibilmente i seguenti modelli predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione del concorrente:

- a. modello n. 1 se partecipa in forma singola;
- b. modello n. 1-bis se partecipa in forma di Consorzio ex art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice;
- c. modello n. 1-ter se partecipa in forma di Consorzio stabile ex art.65, comma 2, lettera d), del Codice;
- d. modello n. 1-quater se partecipa in una qualunque forma associativa (RTI, Consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) sia costituita che costituenda.

Ciascun operatore economico concorrente - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice ed emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'amministrazione la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Autorità (reperibile su <https://www.arera.it/fileadmin//allegati/docs/23/310-23alla.pdf>) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il *patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*. (cfr. "Misura M11" del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 adottato dall'Autorità giusta deliberazione del 31 gennaio 2023, 24/2023/A). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art.27.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: da tutti i soggetti che

costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie in ipotesi di ricorso all'avvalimento da parte del concorrente.

Attenzione:

Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo, la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

§ 15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà presentare, tramite Piattaforma SINTEL, il proprio DGUE di cui all'art. 91 del Codice reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara e **compilato secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" di cui al successivo paragrafo 15.2.1 del presente Disciplinare.**

Il concorrente presenta, inoltre, il **DGUE** per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il **DGUE** deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **solo in ipotesi di avvalimento il DGUE di ogni impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento ai sensi del precedente art. 7, predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara.**

§ 15.2.1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

Nel modello n. 2 predisposto dall'Amministrazione, per agevolare la compilazione, sono state già eliminate tutte quelle parti e sezioni la cui compilazione da parte del concorrente non è richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti speciali deve compilare un solo DGUE.

Si rammenta che - ferme le successive disposizioni in materia dei soggetti tenuti a presentare il DGUE unitamente al concorrente - i concorrenti sono altresì tenuti a presentare, *in ipotesi di avvalimento*, il DGUE di ogni impresa ausiliaria predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi per mezzo del quale l'operatore economico attesta, tra l'altro, il possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali di cui agli artt. 5 e 6 del presente Disciplinare.

Inoltre, per mezzo del DGUE l'operatore economico fornisce le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui il medesimo intende avvalersi, nonché indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Qualora determinati campi del DGUE non consentano per lo spazio ridotto una adeguata e puntuale compilazione è possibile rinviare ad uno, o più, documento allegato al medesimo DGUE scrivendo nel campo corrispondente "*vedasi allegato n. ...*".

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Autorità quale stazione appaltante

La compilazione delle informazioni contenute nella Parte I del DGUE è a cura dell'Autorità.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Nella sezione A "Informazioni sull'operatore economico" è richiesto al concorrente di fornire tutte le proprie informazioni anche con riferimento alla sua forma di partecipazione, mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In ipotesi in cui si intenda partecipare alla presente procedura di gara: (i) in forma associativa: dovrà essere presentato un DGUE per ogni operatore economico che compone, o comporrà, l'associazione; (ii) in forma consortile: dovrà essere presentato un DGUE per il Consorzio e per ogni singola impresa consorziata espressamente incaricata dell'esecuzione del servizio.

Nella sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" dovrà essere indicato nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto.

Si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3, del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

La sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" dovrà essere compilata qualora il concorrente intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento nei termini di cui al precedente art. 7.

Si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE

distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Fermo quanto previsto al precedente art. 7 si ribadisce che - in ipotesi di avvalimento - l'operatore economico concorrente, per ciascun'ausiliaria, dovrà presentare:

- (i) il DGUE di cui al modello n. 2, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;
- (ii) la dichiarazione di cui al modello n. 3;
- (iii) l'originale o copia autentica del contratto di avvalimento, predisposto nei termini di cui al precedente art. 7, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie e i mezzi necessari, che devono essere dettagliatamente descritti, per tutta la durata dell'appalto. Si ribadisce che il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria;
- (iv) il PASSOE dell'ausiliaria.

che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

La Sez. D “Informazioni concernenti i subappaltatori” sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento, dovranno essere indicate le prestazioni o le lavorazioni che l'operatore economico concorrente intende subappaltare. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte delle attività oggetto della convenzione, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

Parte III - Motivi di esclusione

Nelle sezioni A, B e C della Parte III del DGUE, l'operatore economico concorrente, ovvero ogni ausiliaria, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al precedente art. 5 del presente Disciplinare.

Si precisa che **le dichiarazioni che il legale rappresentante** - con la sua sottoscrizione del DGUE - **rende nell'ambito della Parte III del DGUE devono intendersi riferite a:**

- *se si tratta di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;*
- *se si tratta di società in nome collettivo: socio amministratore o direttore tecnico;*
- *se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;*
- *se si tratta di altro tipo di società o consorzio:*
 - **membri del Consiglio di amministrazione, institori e procuratori generali, cui sia stata conferita la legale rappresentanza;**
 - **componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;**
 - **direttore tecnico;**
 - **socio unico;**
 - **amministratore di fatto**

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Se si tratta di altro tipo di società o consorzio: la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 94, commi 1 e 2 e all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice riguarderà nello specifico:

- a) *nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.) e articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”:*
 - (i) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (ii) **tutti i membri del collegio sindacale;**
- b) *nelle società con sistema di amministrazione cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”:*

- (iii) **tutti i membri del Consiglio di gestione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
- (iv) **tutti i membri del consiglio di sorveglianza;**
- c) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.):*
 - (v) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (vi) **tutti i membri del comitato per il controllo sulla gestione;**
- d) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione:*
 - (vii) **tutti gli institori e tutti i procuratori generali;**
 - (viii) **tutti gli altri eventuali soggetti che**, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, **risultino muniti di poteri di rappresentanza** (come i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) **o di controllo** (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);
- e) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con un socio unico persona fisica:*
 - (ix) **il proprio socio unico persona fisica** avente diritto di voto e risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente;

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti non sarà condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Ai sensi dell'art. 94, comma 1, del Codice costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati indicati nella parte III sezione A del DGUE di cui al modello n. 2 (parte di colore grigio).

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice (riportate nella Parte III sezione A del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite (Sì No) - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a proprio carico e a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati - sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, con riferimento alle tipologie di reati elencati all'art. 94, comma 1, del Codice ivi compreso quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;
- (ii) **il soggetto dichiarante**, barrando/crociando (Sì), **dichiara espressamente la sussistenza** di pronunce a proprio carico e/o a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati. In tale ipotesi deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione A di pertinenza inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire all'Autorità di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 del Codice – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori

reati o illeciti. L'operatore economico dovrà rendere disponibile nell'FVOE la documentazione concernente il self-cleaning e barrando/crociando ([] Sì) alla voce "Documentazione presente nel FVOE". Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione. Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Si precisa che, comunque, l'Amministrazione non procederà all'esclusione (i) *quando il reato è stato depenalizzato [intervenuto un provvedimento legislativo di depenalizzazione];* (ii) *quando è intervenuta la riabilitazione [riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p., derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna];* (iii) *quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna [riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'articolo 445, comma 2, c.p.p.];* (iv) *in caso di revoca della condanna medesima [pronunciata dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale].*

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, comma 5, lett. d) e comma 6, 95, comma 1, lett. a) e comma 2, e 98 del Codice (tutte riportate nella Parte III, sezione B e C, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiari**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, comma 5, lett. d) e comma 6, 95, comma 1, lett. a) e comma 2, e 98 del Codice, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza;**

Con riferimento alla causa di esclusione relativa ai gravi illeciti professionali - contenuta nel DGUE all'interno della sezione C [dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali] - si precisa che:

- la relativa dichiarazione deve essere resa dal soggetto dichiarante sia nei confronti dell'operatore economico, che nei propri confronti nonché nei confronti dei medesimi soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice ed in precedenza identificati per tipologia di impresa;
- **la dichiarazione deve sempre riportare** *"tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione"*.
- ai fini della valutazione dell'incidenza della fattispecie dichiarata si assumerà a riferimento anche quanto previsto dall'ANAC nelle proprie Linee guida n. 6 dall'art. 98 del Codice.

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 lett. c) e lett. h), comma 2, comma 5, lett. a) e lett. b) del Codice nonché la causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (tutte riportate nella Parte III, sezione D, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiari**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 lett. c) e lett. h), comma 2, comma 5, lett. a) e lett. b) del Codice, nonché di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza.**

Fermo tutto quanto sopra stabilito si precisa che il soccorso istruttorio non opera in ogni caso qualora l'Amministrazione, in esito a proprie verifiche e/o in esito alle verifiche *ex lege* sull'aggiudicatario, rilevi la non veridicità della (o delle) dichiarazioni singole rese per il tramite del DGUE e, conseguentemente, si procederà nei termini di legge.

Parte IV - Criteri di selezione

Nelle sezioni A, B e C della Parte IV del DGUE, l'operatore economico concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 6 nei seguenti termini:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso - diretto - dei requisiti speciali relativi all'idoneità professionale di cui al **par. 6.1** del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso - diretto o tramite avalimento - dei requisiti speciali relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al **par. 6.2** del presente Disciplinare
- c) la sezione C per dichiarare il possesso - diretto o tramite avalimento - dei requisiti speciali relativi alla capacità

professionale e tecnica di cui al par. **6.3** del presente Disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

L'operatore economico concorrente rende tutte le informazioni richieste e sottoscrive il DGUE inserendo la data e il luogo di sottoscrizione.

§ 15.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Fermo quanto già richiesto nei precedenti artt. 7 (avvalimento), 8 (subappalto) e 15, paragrafi 15.1 e 15.2, l'operatore economico concorrente deve presentare, sulla Piattaforma SINTEL, anche la seguente ulteriore documentazione:

1. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione del concorrente al sistema FVOE ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 20:

(i) **dell'operatore economico concorrente;**

(ii) **delle imprese ausiliarie** (queste ultime solo qualora l'operatore economico concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente art. 7).

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema FVOE e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

2. **la garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione provvisoria) di cui al precedente art. 10.

Gli operatori economici concorrenti (ovvero tutti i concorrenti associati) che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, rispetto al valore indicato nel precedente art. 10 dovranno anche presentare una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (ad esempio copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice) che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. **copia sottoscritta per accettazione** del "*Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*".

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico - singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente;

4. **la ricevuta o lo scontrino** del versamento del contributo pari a 33,00 euro a favore dell'ANAC, secondo termini e modalità di cui al precedente art. 12.

Si rammenta che - in ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento - il concorrente dovrà anche presentare la documentazione di cui al precedente art. 7, lettere a), b), c), d), e).

§ 15.4 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

§ 15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione - all'interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 15.1 - delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione - all'interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 15.1 - sottoscritta dalle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione - all'interno del modello 1-quater di cui al precedente paragrafo 15.1 - resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA TECNICA"

Nel secondo step del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la documentazione – dichiarazione di cui al modello n. 4 predisposto dall'Amministrazione - costituente la propria offerta tecnica predisposta nei termini di cui ai successivi punti da 16.1 a 16.6, necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro "componente qualitativa dell'offerta" descritto al successivo art. 18, paragrafo 18.1.

Si ricorda che, in caso di avvalimento migliorativo della propria offerta (cfr. precedente art. 7), l'operatore economico dovrà caricare il contratto di avvalimento e il modello n. 4 a sistema provvedendo al loro inserimento in una cartella formato .zip.

- 16.1 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio per l'elemento quantitativo numero 1 della tabella n. 1 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 4, il valore in percentuale della commissione da applicarsi sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Autorità.**
- 16.2 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio per l'elemento quantitativo numero 2 della tabella n. 1 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 4, l'incremento dello spread - concesso sulle giacenze di cassa, e/o su eventuali depositi, che si dovessero costituire presso il tesoriere in quanto non rientranti nel circuito della Tesoreria Unica - rispetto a Euribor 3 mesi base 360 media mese di ogni trimestre, tenendo presente che:**
 - il valore percentuale offerto dovrà indicare numeri positivi diversi dallo zero (maggiore di zero);
 - non dovrà essere indicato il tasso offerto ma solo l'incremento. A titolo meramente esemplificativo, assumendo un Euribor di 0,30, il concorrente che intendesse offrire un tasso complessivo di 0,40, dovrà indicare nel modello n. 4 il valore 0,10.
- 16.3 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio per l'elemento quantitativo numero 3 della tabella n. 1 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 4, la propria eventuale proposta di attivazione - su richiesta dell'Autorità e senza ulteriori oneri contrattuali – di un numero massimo di 10 (dieci) carte di credito/prepagate aziendali;**
- 16.4 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, numero 4 della Tabella n. 1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 4, il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione ad un giorno bancabile lavorativo dei tempi di estinzione del mandato con accredito sul conto corrente bancario o postale rispetto alla previsione di due giorni lavorativi bancabili, di cui all'art. 8 dello Schema di Convenzione, successivi alla trasmissione dei mandati anche se anticipati con posta elettronica certificata.**
- 16.5 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, numero 5 della Tabella n. 1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 4, la propria eventuale disponibilità a sostenere a proprio carico le spese relative all'imposta di bollo inerente all'esecuzione dei pagamenti, di cui all'art. 8 dello Schema di Convenzione.**
- 16.6 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al successivo art. 18, par. 18.1, numero 6 della Tabella n. 1 - dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 4, il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione dei tempi di chiusura della procedura di regolarizzazione di eventuali "sospesi" rispetto alla previsione di cinque giorni lavorativi di cui all'art. 7 dello Schema di Convenzione.**

NORME GENERALI

Ogni documento riferito all'offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana.

La documentazione riferita all'offerta tecnica:

- (i) non dovrà - **a pena di esclusione** - contenere alcuna indicazione di carattere economico e/o riferita all'offerta economica presentata;
- (ii) dovrà essere sottoscritta digitalmente negli stessi termini previsti per l'istanza di partecipazione di cui al precedente

art. 15, paragrafo 15.1. Qualora l'offerta tecnica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa, dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti alla partecipazione a gare pubbliche).

La documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente, stante sia la formulazione richiesta dall'Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di svolgimento del servizio stesso di cui allo Schema di Convenzione, costituirà elemento contrattuale del rapporto che l'Autorità istituirà con l'aggiudicatario della procedura di gara che se non rispettato potrà comportare la risoluzione contrattuale.

Stante la tipologia dell'offerta tecnica che prevede anche ipotesi di miglioramenti di alcune delle condizioni minimali stabilite dall'Autorità nello schema di Convenzione si stabilisce che:

- (i) **l'omessa presentazione dell'offerta tecnica di cui al modello n. 4 costituisce causa di esclusione;**
- (ii) **l'omessa indicazione, nell'offerta tecnica di cui al modello n. 4, del valore riferibile al parametro di cui al successivo art. 18, paragrafo 18.1, punto 1 della Tabella n.1, costituisce causa di esclusione;**
- (iii) **la mancata presentazione, nell'offerta tecnica di cui al modello n. 4, di una o più delle indicazioni richieste con riferimento ai parametri numeri 2, 3, 4, 5 e 6 della Tabella n.1 di cui al successivo art. 18, paragrafo 18.1, non costituisce causa di esclusione ma comporta l'applicazione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per ciascun parametro non indicato;**
- (iv) **con riferimento al punto 6 della Tabella n.1 di cui al successivo art. 18, paragrafo 18.1, nel caso in cui un concorrente indichi più valori l'Amministrazione assumerà, a qualunque titolo, il valore più favorevole alla medesima tra quelli indicati;**
- (v) **la mancata sottoscrizione della scheda di cui al modello n. 4 con le modalità di cui alle successive precisazioni costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara;**
- (vi) **analogamente si procederà in ipotesi di mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto (diverso dal titolare o dal legale rappresentante) sottoscrittore delle dichiarazioni qualora tale atto non sia già prodotto all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.**

In caso di discordanza tra qualunque valore offerto espresso in cifre ed i corrispondenti espressi in lettere, prevarrà quello più conveniente per l'Autorità a meno che non si tratti di un evidente errore materiale.

Non costituisce causa di esclusione il mancato utilizzo del modello n. 4 predisposto dall'Autorità che potrà essere reso su qualunque altro documento cartaceo purché riportante tutto quanto previsto nel medesimo modello n. 4.

Si ribadisce che per la documentazione relativa all'offerta tecnica (componente qualitativa dell'offerta) non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Codice.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA ECONOMICA"

In via preliminare si precisa che la procedura di gara verrà svolta sulla Piattaforma SINTEL in modalità "totale/per valore percentuale al ribasso con formula allo sconto massimo".

Conseguentemente, l'offerta economica dovrà essere formulata indicando **la percentuale di ribasso sul canone annuale pari a 80.000,00 euro (oltre I.V.A.)** a fronte dell'esecuzione del servizio di tesoreria nei termini di cui allo Schema di Convenzione, come eventualmente integrato dall'offerta tecnica.

Norme di carattere generale

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto, nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e delle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali.

Non sono ammessi, a pena di esclusione dalla procedura di gara, ribassi pari a zero.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 270 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

§ 17.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA

Fermo quanto sopra detto, nel campo “Offerta economica” della Piattaforma SINTEL il concorrente, **pena l'esclusione dalla gara**, deve presentare la propria offerta economica così composta:

(i) **campo “Offerta economica”**

Indicare **il valore del ribasso unico** (espresso in percentuale e con cinque cifre decimali) **offerto da applicare sul canone annuale pari a 80.000,00 euro (oltre I.V.A.)**.

(ii) **campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”**

Indicare in questo campo il valore zero (cfr. quanto rappresentato al precedente art. 3 del presente Disciplinare).

(iii) **campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”**

Indicare in questo campo il valore zero (cfr. quanto rappresentato all’ultimo cpv. del precedente art. 3 del presente Disciplinare).

In conformità a quanto rappresentato all’ultimo cpv. del precedente art. 3 del presente Disciplinare, non è richiesta l’indicazione dei costi del personale.

ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera b) del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	60,00 punti complessivi
Offerta economica	40,00 punti complessivi
TOTALE	100,00 PUNTI

L’aggiudicazione sarà effettuata all’operatore economico che avrà presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultato dalla somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascun concorrente sarà così determinato: $P_{TOT} = P_{OT} + P_{OE}$

dove:

- per P_{OT} si intende la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri/sub-criteri di valutazione dell’Offerta tecnica (componente qualitativa) di cui al successivo paragrafo 18.1
- per P_{OE} si intende il punteggio attribuito all’Offerta economica di cui al successivo paragrafo 18.3.

§ 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

In via preliminare si precisa che i criteri di valutazione dell’offerta qualitativa, rappresentati nel presente paragrafo, sono stati individuati dall’Autorità in quanto idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell’Autorità

Il punteggio dell’offerta tecnica (POT) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella n. 1 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Dal numero 1 e fino al numero 6 della successiva tabella n. 1 sono definiti i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, le relative modalità di attribuzione e il punteggio massimo attribuibile.

Tabella n. 1: criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

Numero	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione	Punti "Q" max	Punti "T" max
1	<i>Commissione percentuale da applicarsi sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Autorità.</i>	Dichiarazione - attraverso il modello n. 4 di cui al precedente art. 16, par. 16.1 – del valore in percentuale della commissione da applicarsi sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Autorità. Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 18, par. 18.2, punto (i).	10	
2	<i>Spread concesso sulle giacenze di cassa, e/o su eventuali depositi, che si dovessero costituire presso il tesoriere in quanto non rientranti nel circuito della Tesoreria Unica.</i>	Dichiarazione - attraverso il modello n. 4 di cui al precedente art. 16, par. 16.2 – dell'incremento dello spread - concesso sulle giacenze di cassa, e/o su eventuali depositi, che si dovessero costituire presso il tesoriere in quanto non rientranti nel circuito della Tesoreria Unica - rispetto a Euribor 3 mesi base 360 media mese di ogni trimestre. Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 18, par. 18.2, punto (ii).	12	
3	<i>Attivazione - su richiesta dell'Autorità e senza ulteriori oneri contrattuali - di un numero massimo di 10 (dieci) carte di credito prepagate aziendali</i>	Proposta - attraverso il modello n. 4 di cui al precedente art. 16, par. 16.3 – di eventuale attivazione - su richiesta dell'Autorità e senza ulteriori oneri contrattuali - di un numero massimo di 10 (dieci) carte di credito/prepagate aziendali. Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 18, par. 18.2, punto (iii).		10
4	<i>Diminuzione ad un giorno bancabile lavorativo dei tempi di estinzione del mandato con accredito sul conto corrente bancario o postale rispetto alla previsione di due giorni lavorativi bancabili, di cui all'art. 8 dello Schema di Convenzione, successivi alla trasmissione dei mandati anche se anticipati con posta elettronica certificata</i>	Dichiarazione - attraverso il modello n. 4 di cui al precedente art. 16, par. 16.4 – di eventuale diminuzione ad un giorno bancabile lavorativo dei tempi di estinzione del mandato con accredito sul conto corrente bancario o postale rispetto alla previsione di due giorni lavorativi bancabili, di cui all'art. 8 dello Schema di Convenzione, successivi alla trasmissione dei mandati anche se anticipati con posta elettronica certificata. Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 18, par. 18.2, punto (vi).		15
5	<i>Disponibilità a sostenere a proprio carico le spese relative all'imposta di bollo inerente all'esecuzione dei pagamenti di cui all'art. 8 dello Schema di Convenzione</i>	Dichiarazione - attraverso il modello n. 4 di cui al precedente art. 16, par. 16.5 – di eventuale impegno a sostenere a proprio carico le spese relative all'imposta di bollo inerente all'esecuzione dei pagamenti di cui all'art. 8 dello Schema di Convenzione. Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 18, par.		10

		18.2, punto (v).		
6	<i>Diminuzione dei tempi di chiusura della procedura di regolarizzazione di eventuali “sospesi” rispetto alla previsione di cinque giorni lavorativi di cui all’art. 7 dello Schema di Convenzione</i>	Dichiarazione - attraverso il modello n.4 di cui al precedente art. 16, par. 16.6 – di eventuale impegno alla chiusura della procedura di regolarizzazione di eventuali “sospesi” rispetto alla previsione di cinque giorni lavorativi di cui all’art. 7 dello Schema di Convenzione Il punteggio verrà attribuito secondo la procedura di cui al successivo art. 18, par. 18.2, punto (vi).		3
		Totale	22	38

§ 18.2 – METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e al punteggio massimo indicato nella citata colonna, sulla base dei seguenti metodi di calcolo.

(i) **Al fine dell’attribuzione del punteggio per l’elemento quantitativo** numero 1 della tabella n. 1 del precedente art. 18, par. 18.1, **la Commissione:**

- prenderà atto, per ciascun concorrente e nei termini dichiarati dal concorrente nel modello n. 4, dell’indicazione del valore in percentuale (V_{offerto}) della commissione offerta;
- individuerà il V_{offerto} più basso (V_{migliore});
- solo ai fini del calcolo del punteggio, nel caso in cui almeno una delle offerte presentate sia di importo pari a 0 (zero), ad ogni offerta (compresa quella pari a zero) si aggiungerà lo 0,001 al fine di rendere matematicamente applicabile la successiva formula;

- **assegnerà ad ogni concorrente, con riferimento al criterio di valutazione in argomento, un punteggio applicando la seguente formula matematica:**

$$P = \frac{V_{\text{migliore}}}{V_{\text{offerto}}} \times 10$$

(ii) **Al fine dell’attribuzione del punteggio per l’elemento quantitativo** numero 2 della tabella n. 1 del precedente art. 18, par. 18.1, **la Commissione:**

- prenderà atto, per ciascun concorrente e nei termini dichiarati dal concorrente nel modello n. 4, dell’indicazione del valore (V_{offerto}) dell’incremento offerto;
- individuerà il V_{offerto} più alto (V_{max});
- **assegnerà ad ogni concorrente, con riferimento al criterio di valutazione in argomento, un punteggio applicando la seguente formula matematica:**

$$P = \frac{V_{\text{offerto}}}{V_{\text{max}}} \times 12$$

- **qualora**, nel modello n. 4, **si riscontrasse nessuna indicazione** (ossia un concorrente che non abbia offerto un valore percentuale di incremento rispetto al tasso Euribor) **verrà attribuito il punteggio di 0 (zero) punti**, restando comunque il concorrente vincolato a riconoscere all’Autorità il solo tasso Euribor 3 mesi base 360 media mese di ogni trimestre;

(iii) **Al fine dell’attribuzione del punteggio per l’elemento tabellare** numero 3 della tabella n. 1 del precedente art. 18, par. 18.1, **la Commissione:**

- prenderà atto, per ciascun concorrente e nei termini dichiarati dal concorrente nel modello n. 4, dell’indicazione di quanto offerto;

- assegnerà 10 (dieci) punti al concorrente che avrà proposto l'attivazione - su richiesta dell'Autorità e senza ulteriori oneri contrattuali - di un numero massimo di 10 (dieci) carte di credito/ prepagate aziendali;
- assegnerà 0 (zero) punti a tutti i concorrenti che non propongano l'attivazione.

(iv) **Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'elemento tabellare** numero 4 della tabella n. 1 del precedente art. 18, par. 18.1, **la Commissione:**

- prenderà atto, per ciascun concorrente e nei termini dichiarati dal concorrente nel modello n. 4, dell'indicazione di quanto offerto;
- assegnerà 15 (quindici) punti al concorrente che avrà proposto - quale tempo di estinzione del mandato con accredito sul conto corrente bancario o postale - n. 1 (uno) giorno lavorativo bancabile successivo alla trasmissione dei mandati anche se anticipati con posta elettronica certificata;
- assegnerà 0 (zero) punti a tutti i concorrenti che non propongano miglioramenti rispetto al valore previsto nello Schema di Convenzione.

(v) **Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'elemento tabellare** numero 5 della tabella n. 1 del precedente art. 18, par. 18.1, **la Commissione:**

- prenderà atto, per ciascun concorrente e nei termini dichiarati dal concorrente nel modello n. 4, dell'indicazione di quanto offerto;
- assegnerà 10 (dieci) punti al concorrente che avrà proposto la propria disponibilità a sostenere a proprio carico le spese relative all'imposta di bollo inerente all'esecuzione dei pagamenti di cui all'art. 8 dello Schema di Convenzione;
- assegnerà 0 (zero) punti a tutti i concorrenti che non offrano la propria disponibilità.

(vi) **Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'elemento tabellare** numero 6 della tabella n. 1 del precedente art. 18, par. 18.1, **la Commissione:**

- prenderà atto, per ciascun concorrente e nei termini dichiarati dal concorrente nel modello n. 4, dell'indicazione di quanto offerto;
- assegnerà 3 (tre) punti al concorrente che avrà proposto - quale tempo di chiusura della procedura di regolarizzazione di eventuali "sospesi" - n. 1 (uno) giorno lavorativo;
- assegnerà 2 (due) punti al concorrente che avrà proposto - quale tempo di chiusura della procedura di regolarizzazione di eventuali "sospesi" - n. 2 (due) giorni lavorativi;
- assegnerà 1 (uno) punto al concorrente che avrà proposto - quale tempo di chiusura della procedura di regolarizzazione di eventuali "sospesi" - n. 3 (tre) giorni lavorativi;
- assegnerà 0,5 (zerovirgolacinque) punto al concorrente che avrà proposto - quale tempo di chiusura della procedura di regolarizzazione di eventuali "sospesi" - n. 4 (quattro) giorni lavorativi;
- assegnerà 0 (zero) punti a tutti i concorrenti che non propongano miglioramenti rispetto al valore previsto nello Schema di Convenzione.

Si procederà all'eventuale arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è minore a 5, o per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5.

La Commissione, dopo avere determinato per ciascun criterio di valutazione di cui al presente paragrafo 18.1 il relativo punteggio, provvederà per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo (P_{OT}) relativo all'offerta tecnica (qualitativa) - previsto fino ad un massimo di 60 punti - sommando i singoli punteggi attribuiti per ogni singolo criterio.

Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo verrà effettuato - tramite Piattaforma Sintel - il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto.

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto verrà riparametrato riportandolo al punteggio massimo (60 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

§ 18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 17.

La Piattaforma SINTEL provvederà ad applicare - ai fini dell'attribuzione del punteggio P_{OE} dell'offerta economica (stabilito in massimo 40 punti) - la seguente formula SINTEL, denominata "formula allo sconto massimo":

$$P_{oe} = \frac{S_o}{S_{max}} \times 40$$

Dove:

- per S_o si intende la percentuale unica di ribasso offerta dal singolo concorrente in esame.
- per S_{max} si intende il miglior S_o (valore più alto).

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla Piattaforma SINTEL.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma SINTEL, **la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte**. I concorrenti riceveranno una tempestiva comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara direttamente tramite la Piattaforma SINTEL.

La prima seduta ha luogo il giorno 29 gennaio 2024, alle ore 15.00. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL almeno due giorni prima della data fissata.

La fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata - per conto del RUP - dal personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, fatta salva la proposta del RUP di ammissione degli operatori economici ai seguiti procedurali.

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, **aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida** purché - ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare, e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Si precisa che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 13, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

§ 19.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima fase procedurale della gara si procederà alla:

- a) apertura della busta telematica amministrativa, scaricando dalla Piattaforma SINTEL la documentazione prodotta dai concorrenti;
- b) verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- c) redazione di apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvederà a:

- a) attivare - se del caso - la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

L’Autorità si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

§ 19.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dall’Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 13 e sarà composta da un numero di tre commissari - esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto - di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nell’eventuale procedimento di anomalia dell’offerta di cui al successivo paragrafo 19.4.

La Commissione giudicatrice, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

§ 19.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente paragrafo 19.1, la data e l’ora della seduta in cui si procederà all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta tecnica sono comunicate tramite la Piattaforma SINTEL ai concorrenti ammessi ai sensi del medesimo paragrafo 19.1.

Si procederà, in presenza della Commissione, all’apertura sulla Piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti l’offerta tecnica di cui al precedente articolo 16, affinché la Commissione stessa possa procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, al loro esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

Successivamente verranno caricati sulla Piattaforma SINTEL i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. In particolare, una volta ricevuta comunicazione direttamente dalla Piattaforma SINTEL a mezzo PEC dell’accettazione dell’offerta tecnica, sarà possibile visualizzare il punteggio tecnico nel dettaglio della procedura “Graduatoria tecnica”.

Successivamente si procederà, in presenza della Commissione, all’apertura sulla Piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti i documenti relativi all’offerta economica richiesti al precedente articolo 17. La Piattaforma SINTEL procederà direttamente alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 18.3.

Si procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale (P_{TOT}) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 108, comma 8 del Codice.

La Commissione, nell’ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell’offerta) più alto, procederà secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo effettivamente (ossia non riparametrato) assegnato ai concorrenti, coinvolti nel procedimento, per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;
- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, si procederà - tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" e solo tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà l'offerta economica.

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura mediante sorteggio pubblico con modalità che saranno comunicate ai concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria.

ATTENZIONE: con riferimento all'eventuale procedimento dell'anomalia dell'offerta e/o di congruità, come successivamente disciplinato al successivo paragrafo 19.4, l'Autorità procederà a richiedere le giustificazioni con riferimento all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, SINTEL redigerà la graduatoria.

Della graduatoria viene data comunicazione agli operatori mediante Piattaforma SINTEL.

Qualora la Commissione individui, ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 19.4, offerte che superano la soglia di anomalia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP che procede alla verifica dell'anomalia ai sensi del medesimo paragrafo 19.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

§ 19.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo successivo, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà - autonomamente rispetto alla Piattaforma SINTEL e, se necessario, avvalendosi della Commissione - a valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verranno considerate "anomale" le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente procedura di gara (rispettivamente 40 e 60).

Ai fini del predetto calcolo saranno presi in considerazione i punteggi qualitativi (tecnici) **effettivamente assegnati**, ossia i punteggi non riparametrati.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre offerte non si procederà al procedimento di anomalia, restando comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai fini del procedimento di anomalia verrà verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art.110, comma 2, del Codice.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Ai sensi dell'art.110, comma 5, del Codice il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

All'esito conclusivo del procedimento di gara si darà corso a tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute e quant'altro necessario).

Previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17, comma 5 del Codice, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione che è immediatamente efficace.

Ai fini della aggiudicazione si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti ai precedenti artt. 5 e 6. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del servizio FVOE di ANAC.

Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi al servizio FVOE, di cui alla pagina ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, accedendo all'apposito link per l'operatore economico secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG A03629511C. Il sistema rilascia un "PASSOE" (*Pass Operatore Economico*) da inserire nella busta telematica amministrativa nei termini di cui al precedente art. 15, paragrafo 15.3.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio FVOE di ANAC, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Successivamente l'Amministrazione procederà a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria nonché, ai fini dell'aggiudicazione, alle verifiche nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 21 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Autorità procederà alla stipula della convenzione anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso della convenzione laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

La convenzione - ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice - è stipulata non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula della convenzione può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione della convenzione stessa.

La convenzione - a pena di nullità - verrà stipulata mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di Convenzione, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e non conterrà la clausola compromissoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della stipula della convenzione la garanzia provvisoria degli altri concorrenti sarà svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perderà, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula della convenzione, costituire in favore dell'Autorità, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice.

La garanzia definitiva, resa ai sensi dell'art. 117 del Codice e con le modalità di cui all'articolo 106 del medesimo Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di cauzione o fideiussione, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa) deve, in ogni caso, ai sensi dell'art. 117, comma 12, del Codice essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% del valore contrattuale come derivante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con un ribasso superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con un ribasso superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 8 dell'art. 106 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Se la stipula della convenzione non avviene nel termine per fatto dell'Autorità, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula della convenzione non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula della convenzione al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di gara sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Autorità entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tali costi, all'attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 10.000,00 euro complessivi; rimane inteso che l'Autorità si riserva di rendere noto tempestivamente all'aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l'esatto

ammontare del suddetto importo, dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso anche di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

L'importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato dall'Autorità nella medesima comunicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

ART. 22- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto della convenzione. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza della convenzione.

ART. 23- INFORMAZIONI CONTABILI

Al fine di consentire la migliore formulazione dell'offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione finanziaria dell'Autorità aggiornati al 31 dicembre 2022.

Incassi anno 2022:	euro 91.464.444,38
Pagamenti anno 2022:	euro 84.541.505,14
Estratto c/c al 31/12/2022:	euro 58.201,21
Giacenza media al 31/12/2022:	giacenza media di circa euro 60.000,00
Numero mandati emessi anno 2022:	n. 1.766
Numero beneficiari pagati anno 2022:	attivi circa n. 800
Numero reversali emesse anno 2022:	n. 1.339
Numero dipendenti/assimilati al 31/12/2022:	n. 300

ART. 24- CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Autorità e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della convenzione, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Autorità al seguente link: <https://www.arera.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>.

ART. 25 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione delle attività oggetto della convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 27- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la procedura di gara, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula della convenzione, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

Quanto al gestore della Piattaforma SINTEL si rimanda a ciò che è precisato al paragrafo 2 del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL".

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione della convenzione, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di gara e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di gara ed alla conseguente convenzione;
- a Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessati al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché alla convenzione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. Titolare del trattamento



Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.